



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione mercati retail e tutele dei consumatori di energia  
C.so di Porta Vittoria 27  
20122 Milano*

*Milano, 24 luglio 2020*

**Osservazioni DCO 220/2020/R/eel servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 60 della legge 124/17 - orientamenti per la definizione delle regolazione del servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti**

### **Premessa**

Vorremmo innanzitutto esprimere un genuino ringraziamento non solo per l'organizzazione del recente seminario di approfondimento sul DCO in oggetto, ma anche e soprattutto per gli sforzi effettuati per proseguire, anche in un contesto di significative complessità di sistema, nel percorso di piena liberalizzazione del mercato retail che la legislazione europea e nazionale impongono secondo tempistiche ben determinate. Un'ulteriore testimonianza dell'elevata professionalità che Collegio ed Uffici hanno dimostrato in questa fase particolarmente critica.

Entrando nel merito del DCO, riterremmo essenziale che a questo punto si passi dalle parole ai fatti, **portando a compimento in tempi brevi e con efficacia il processo di superamento dei prezzi regolati almeno per il segmento delle piccole imprese**, perseguendo senza indugi l'obiettivo intrinseco della Legge Concorrenza, come integrata (e forse un poco indebolita) dal Milleproroghe, vale a dire la creazione di un **mercato pienamente concorrenziale e pluralistico nell'interesse del consumatore finale**.

Per quanto concernerebbe i **tempi**, riterremmo che nella misura in cui la "tabella di marcia" prefigurata sia condivisa e rispettata dai diversi attori in gioco, ci siano i tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure concorsuali e all'implementazione del servizio, e che in quest'ottica sia opportuno effettuare **ogni sforzo per ridurre il periodo di assegnazione transitoria del servizio (in ogni caso entro giugno 2021)**.

Riguardo all'**efficacia delle misure** propositi, l'impianto in consultazione rappresenta una base di partenza, cui a nostro parere occorre tuttavia apportare alcuni importanti affinamenti volti a:

- a) rendere concretamente percorribile la **partecipazione da parte di operatori nuovi entranti non verticalmente integrati e di dimensioni medio-piccole**;
- b) promuovere un **esito realmente pro-concorrenziale delle procedure di gara**, garantendo in ogni caso **sicurezza e affidabilità del sistema**.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Per quanto concernerebbe il primo profilo, occorre partire da una considerazione preliminare importante: la partecipazione alle gare e l'erogazione del servizio comporterà dei **costi** che, per essere sostenibili, debbono essere **opportunamente ammortizzabili dagli operatori**. In quest'ottica è necessario che:

- **sia aumentata la base clienti cui il servizio di tutele gradualì è offerto, abbassando significativamente la soglia individuata per qualificare l'appartenenza alle microimprese;**
- **sia previsto che in caso di mancato invio dell'autocertificazione del cliente attestante il possesso dei requisiti dimensionali** (in termini di fatturato e numero di dipendenti) **il cliente sia di default affidato al servizio di tutele gradualì**. Sottolineiamo in tal senso come questa previsione sia l'unica realmente aderente al dettato europeo (e peraltro non è affatto scontato che le condizioni economiche della Maggior Tutela siano più vantaggiose rispetto a quelle del servizio di tutele gradualì);
- occorre che il design delle **aree** oggetto di procedura sia definito garantendo **la più alta omogeneità possibile in termini di dimensioni e livello di morosità** (andando oltre quanto previsto in consultazione dalla "configurazione 2").

Con riferimento al secondo profilo, quello relativo alla promozione di un esito pro-concorrenziale delle aste, riteniamo indispensabili misure finalizzate a:

- **mitigare gli inevitabili vantaggi competitivi in capo agli operatori di maggior tutela;**
- **prevenire la possibilità di prezzi predatori;**
- **impedire l'elusione dei meccanismi di tetto previsti.**

In quest'ottica:

- sarà essenziale che sia prevista la partecipazione alle procedure da parte di **un solo soggetto per Gruppo**. In quest'ottica saremmo anche necessariamente contrari all'adozione di un mercato secondario delle aree assegnate agli aggiudicatari delle gare;
- in assenza di un "floor" alle offerte, occorre siano comunque previsti **meccanismi di vigilanza sulle offerte potenzialmente anomale;**
- occorre **semplificare il meccanismo di tetti antitrust** previsti che, una volta adottati lotti tra loro omogenei, potrebbe essere semplicemente espresso in termini di numero massimo di lotti assegnabili a ciascun operatore, garantendo in ogni caso un esito pluralistico delle aggiudicazioni.

Riterremmo infatti che, a fronte dell'integrale accoglimento delle modifiche qui proposte, il meccanismo possa suscitare **un concreto interesse da parte degli operatori**. A ciò andrebbe necessariamente aggiunta la previsione, che prevede che **al termine dei tre anni il cliente finale rimanga in fornitura dall'aggiudicatario**. Ciò in totale coerenza con il principio di gradualità del servizio offerto, e fatta naturalmente salva la piena facoltà del cliente di scegliersi poi liberamente un diverso operatore sul mercato libero.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

### Osservazioni generali

Alcuni aspetti del disegno proposto rappresentano **elementi di criticità** rispetto alla possibilità di raggiungere, con il completamento del processo di liberalizzazione, l'obiettivo intrinseco della norma, ovvero la creazione di un mercato pienamente concorrenziale e pluralistico. Si approfondiscono nel seguito in maggior dettaglio questi aspetti critici.

#### **1) Requisiti di accesso per i clienti finali al servizio a tutele gradualì**

Riteniamo che il livello di potenza installata identificato per qualificare l'appartenenza o meno alla categoria delle micro-imprese sia troppo elevato, in quanto a nostro avviso **un livello di potenza pari a 10 kW potrebbe meglio riflettere le caratteristiche delle imprese rientranti nel perimetro del servizio.**

Riteniamo inoltre critico che l'identificazione dei requisiti diversi dalla potenza installata, per quel che riguarda clienti con potenza inferiore a 15 kW, avvenga mediante autocertificazione da inviare all'attuale esercente la maggior tutela, associata alla possibilità per il cliente che non procederà ad inviare la comunicazione di restare servito in quel regime. In considerazione del fatto che molti di questi clienti sono rimasti inerti per un lungo periodo di tempo, nonché sulla base di precedenti esperienze relative alla richiesta di informazioni ai clienti finali derivanti da obbligo normativo (es. Piano Casa), è difficile attendersi una forte e pronta mobilitazione per rispondere alla richiesta. Al contempo, è possibile ipotizzare che gli esercenti la maggior tutela non avranno alcun interesse a sollevare l'attenzione del cliente rispetto alla richiesta, né sarebbe opportuno che fosse a loro affidata la sollecitazione del cliente, visti i rischi che ciò potrebbe portare nel caso di comportamenti anti-concorrenziali. In questo quadro a nostro avviso è assai concreto il rischio che un notevole numero di clienti restino serviti con un regime di prezzo regolato al quale, secondo la norma comunitaria, a partire dal 1 Gennaio 2021 non avranno più diritto. Riteniamo pertanto necessario che **in caso di mancato invio dell'autocertificazione del cliente attestante il possesso dei requisiti dimensionali** (in termini di fatturato e numero di dipendenti) previsti per le microimprese **il cliente sia di default affidato al servizio di tutele gradualì.**

Occorre inoltre che **sia fatta chiarezza sui riferimenti che dovranno essere utilizzati per l'identificazione dei dati economici (totale di fatturato/bilancio e numero dipendenti)** da autocertificare, che dovranno essere quelli registrati sull'ultimo bilancio disponibile (presumibilmente relativo all'anno 2019), al fine di garantirne l'uniformità.

#### **2) Rischi connessi alla definizione di un'assegnazione provvisoria agli attuali esercenti di maggior tutela**

Vediamo con estrema preoccupazione l'assegnazione automatica per un periodo provvisorio agli attuali esercenti la maggior tutela, in quanto, se non gestita con la dovuta cautela, potrebbe avere effetti assai negativi sull'esito concorrenziale del processo. Riteniamo quindi che **non sia necessaria una proroga di ulteriori 6 mesi e che, dato il numero di clienti coinvolti, ci siano i tempi per partire già dal 1 gennaio 2021**, come del resto stabilito dalla Legge Concorrenza.

Se tuttavia si volesse comunque procedere con un'assegnazione provvisoria, al fine di evitare che



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

gli attuali esercenti possano trarre indebiti vantaggi dalla propria posizione nel corso di questo periodo transitorio, sarà essenziale l'adozione di alcuni accorgimenti:

- ogni comunicazione relativa all'entrata in fornitura con il servizio a tutele gradualistiche dovrà essere conforme ad uno standard definito da ARERA e dovrà indicare al cliente di contattare lo Sportello del Consumatore per eventuali ulteriori informazioni;
- qualora contattati dai clienti in assegnazione provvisoria per la richiesta di informazioni circa il servizio a tutela gradualistica, gli esercenti dovranno rimandare il cliente allo Sportello del Consumatore,
- l'Autorità dovrà effettuare controllo su tassi di switching infragruppo registrati nel corso del periodo transitorio;
- l'Autorità, di concerto con il MISE, dovrà improntare uno stretto controllo sulle pratiche commerciali volte a favorire l'uscita dei clienti dai mercati di tutela che dovranno rispettare i criteri definiti dai decreti ministeriali e evitare azioni anticoncorrenziali da parte degli incumbent.

### **3) Mancata permanenza in fornitura del cliente al termine del periodo di assegnazione**

A nostro avviso, visto anche il numero ridotto di clienti oggetto dell'intervento rispetto a quanto prefigurato nel precedente DCO 397/2019 (ca. 195.000 punti vs ca. 20 milioni), l'impossibilità di mantenere in fornitura i clienti che al termine del periodo di assegnazione di 3 anni non siano ancora passati al mercato libero rappresenta il principale ostacolo allo sviluppo di un concreto interesse per la partecipazione alle procedure, anche considerando i costi che dovranno comunque essere sostenuti per erogare il servizio. Pertanto, anche al fine di **stimolare la partecipazione di più operatori alle procedure e favorire un assetto di mercato realmente concorrenziale e pluralistico** e ricordando che nulla comunque vieta ai clienti di procedere in qualsiasi momento alla scelta di un diverso operatore e/o di una diversa offerta sul mercato libero, suggeriamo di replicare quanto avvenuto con il precedente della Tutela SIMILE, **prevedendo che al termine del periodo i clienti in fornitura restino serviti con l'aggiudicatario del servizio a tutele gradualistiche e che, per tutta la durata del periodo di assegnazione, sia possibile per l'aggiudicatario proporre al cliente diverse soluzioni per passare definitivamente al mercato libero.**

### **4) Criticità connesse al disegno delle procedure competitive e potenziali effetti collaterali**

Dal documento si evince come principale obiettivo nel progettare le aste sia quello di porre le condizioni per cui il prezzo emergente sia il più basso possibile. Se ciò appare da un lato comprensibile per le finalità perseguite, registriamo come il disegno delle procedure competitive presentato risulti manchevole rispetto ad altre finalità perseguite dalla norma di riferimento, ovvero la **promozione della concorrenza e della pluralità**. Infatti non sarebbero previsti meccanismi volti a tutelare i partecipanti, da un lato dalla possibile adozione di **comportamenti predatori**, dall'altro dall'attuazione di **comportamenti collusivi** messi in atto da aziende appartenenti allo stesso gruppo societario e/o legate da accordi commerciali.

Con riferimento al primo aspetto, l'assenza di un floor al prezzo o di controlli rispetto alla presentazione di prezzi eccessivamente bassi non solo potrebbe dar luogo a **prezzi predatori** da



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

parte di operatori con posizioni dominanti, ma anche all'assegnazione del servizio ad operatori che abbiano presentato offerte non economicamente sostenibili nel medio periodo pur di risultare aggiudicatari. Per evitare i rischi che da ciò conseguirebbero per l'intero sistema e, in ultima istanza, per i consumatori finali, è fondamentale che siano **previste misure che tutelino l'intero sistema dalla presenza e dall'accettazione di offerte eccessivamente basse**.

Con riferimento al secondo aspetto, la possibilità che alle procedure relative ai singoli lotti partecipino più aziende appartenenti allo stesso gruppo societario porta con sé un rischio elevato di comportamenti collusivi, a maggior ragione dal momento che non è prevista una considerazione in termini di Gruppo societario nella fissazione del limite massimo al numero di aree aggiudicabili di cui al punto 4.51. Per questo riteniamo essenziale che **la partecipazione alle procedure sia limitata ad un solo soggetto per Gruppo**, così come peraltro previsto in altri bandi pubblici proprio al fine di limitare i rischi sopra citati. Analoghe misure dovrebbero essere adottate anche con riferimento alle società che abbiano siglato partnership commerciali: la titolarità di interessi congiunti crea infatti condizioni favorevoli al verificarsi degli stessi comportamenti di cui sopra.

Riteniamo che, **con le integrazioni al design delle aste proposte, possa essere praticabile un meccanismo sia a turno unico che a doppio turno delle procedure concorsuali**.

### **5) Disegno delle aree territoriali**

Il disegno delle configurazioni territoriali che definisce le aree oggetto di procedura è a sua volta dirimente per agevolare l'emergere di una dinamica realmente concorrenziale e per questo motivo, è nostra convinzione che le **macro-aree** debbano essere disegnate garantendo **la più alta omogeneità possibile in termini di dimensioni e livello di morosità**. Questo al fine di minimizzare i vantaggi competitivi detenuti dagli attuali operatori della maggior tutela, che evidentemente godono di asimmetrie informative rilevanti circa le aree fino ad oggi rifornite, nonché minimizzare il rischio di comportamenti collusivi. A tale scopo, rispetto a quanto proposto nel presente documento con la "configurazione 2", che sembra parzialmente andare in questa direzione, riteniamo ci sia margine per **lavorare ulteriormente sull'omogeneità delle aree**. Infatti, un differenziale di 15 punti percentuali dell'indice di morosità tra le aree 5 e 6 è ancora troppo elevato per stimolare un interesse a partecipare all'assegnazione di determinate zone, nonché favorire l'emergere di prezzi tendenzialmente allineati sul territorio nazionale. A nostro avviso si potrebbe pensare di **creare un numero maggiore di aree**, prevedendo tra l'altro lo "spacchettamento" di quelle più rilevanti in termini di volumi consumati e basso livello di morosità (come la Lombardia) e procedere ad associazioni maggiormente bilanciate (ad esempio tra regioni del Nord con regioni del Sud).

### **6) Assenza di incentivi per la scelta di un'offerta sul mercato libero**

In generale è evidente che il disegno è costruito senza prevedere nessun tipo di incentivo, per i clienti che rientreranno nel servizio, ad attivarsi rapidamente per scegliere un'offerta sul mercato libero, con il rischio quindi che si venga a creare una sorta di replica permanente dell'attuale servizio di tutela. In questo senso, non condividiamo la scelta di non applicare ai clienti del mercato libero il differenziale tra il parametro  $\alpha$  e il valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  e, nel caso sia negativo.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Riteniamo che la sua applicazione dovrebbe al contrario essere limitata ai clienti passati sul mercato libero, per fornire un chiaro segnale in termini di convenienza di questo mercato. All'interno del documento, l'Autorità motiva la scelta di limitare la sua applicazione ai clienti del servizio a tutele gradualità con la volontà di trasferire il segnale di prezzo determinatosi nell'ambito delle procedure concorsuali. Seguendo questa stessa logica e per simmetria, anche l'eventuale differenziale positivo dovrebbe essere immediatamente trasferito sui clienti del servizio, al fine di semplificare il meccanismo e minimizzare gli importi oggetto di perequazione. L'elemento di gradualità a cui l'Autorità fa riferimento per giustificare la scelta di un'applicazione progressiva trova a nostro avviso già realizzazione nell'aver previsto, oltre la data del 1 Gennaio 2021, un'assegnazione provvisoria di questi clienti agli attuali esercenti di maggior tutela a condizioni economiche praticamente analoghe a quelle attuali.

### **7) Criticità connesse alla gestione della morosità pregressa dei clienti che passano in fornitura con il servizio a tutele gradualità**

Cogliamo infine l'occasione per segnalare che nel documento non sono presenti indicazioni circa le modalità con le quali si vorrebbero trattare **i crediti eventualmente non riscossi da parte dei precedenti fornitori**: al fine di non compromettere notevolmente l'interesse per la partecipazione alle procedure, **questi non dovranno essere oggetto di un trasferimento verso l'esercente aggiudicatario**, a maggior ragione nel caso di clienti trasferiti sul servizio al termine del regime di maggior tutela, che presumibilmente sono rimasti in fornitura con il precedente esercente per un tempo sufficientemente lungo da consentirgli di mettere in atto adeguate azioni di contrasto alla morosità. Peraltro, evidenziamo il fatto che, **prevedendo il trasferimento automatico del credito pendente agli eventuali assegnatari, verrebbe meno ogni stimolo per gli esercenti la maggior tutela nei prossimi mesi a recuperare il credito di clienti morosi in aree per le quali non abbiano interesse a partecipare all'assegnazione del servizio**. Analogamente alla morosità andrebbe considerata la **gestione del deposito cauzionale** eventualmente versato dei clienti agli esercenti la maggior tutela che, nel caso la morosità venisse trasferita, andrebbe anch'esso trasferito maggiorato come da normativa vigente dei interessi maturati.

Nel seguito si riportano le risposte ai quesiti puntuali.

### **Osservazioni puntuali**

*Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?*

Con riferimento alle condizioni di accesso al Servizio, l'Autorità, con il presente DCO, disciplina il Servizio a tutele gradualità quale servizio di ultima istanza per tutti i clienti di piccole dimensioni (come definiti dalla stessa ARERA nel documento) che dal 1 gennaio 2021 si troveranno senza un contratto attivo sul mercato libero. In coerenza con tale funzione di ultima istanza, si ritiene che eventuali richieste di subentro per punti precedentemente disattivati o di nuova attivazione, possano essere rivolte agli operatori esclusivamente nell'ambito del mercato libero. Diversamente, rendere possibili





## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

tali richieste nell'ambito del servizio a tutele graduali parrebbe in contrasto con la natura stessa del servizio, volto esclusivamente a garantire la continuità della fornitura per i clienti rimasti senza un fornitore sul mercato libero.

In relazione alle proposte per la **minimizzazione della morosità dei clienti riforniti nel STG**, richiediamo un chiarimento in merito al punto 3.24. In particolare, quanto proposto consentirebbe all'esercente il STG di sospendere il cliente, rientrato nel servizio, che avesse lasciato al medesimo esercente, nell'ambito del STG, un credito non saldato. In tal senso, con la nota 5 di pag. 17, il meccanismo a tutela del credito viene espressamente escluso in relazione alle eventuali morosità generate dai clienti finali nell'ambito del mercato libero, ed entrati nel STG col medesimo esercente (o appartenente allo stesso gruppo di quella che eroga il servizio a tutele graduali), mentre tale facoltà sembrerebbe consentita nel caso di attivazione del STG per clienti che hanno lasciato situazioni di morosità pregressa verso i medesimi esercenti nell'ambito della maggior tutela. Qualora confermata tale interpretazione, preme richiedere che **tale possibilità (ndr di sospendere la fornitura nei confronti dei clienti che hanno precedenti stati di morosità verso il fornitore della STG), sia estesa anche alle eventuali morosità generate dai clienti provenienti dal mercato libero, così da garantire una parità di trattamento per i soggetti interessati alle procedure.**

Con riferimento all'obiettivo di "minimizzare i tempi di attivazione delle offerte del mercato libero", si richiede un chiarimento volto a confermare, al fine di "minimizzare i tempi di attivazione delle offerte del mercato libero", che i clienti finali possano richiedere uno switching contestuale alla voltura di un punto servito nell'ambito del STG a qualsiasi fornitore operante sul mercato libero. Il comma 3.18 lett. i), punto a) sembrerebbe infatti limitare tale possibilità ai soli esercenti il servizio.

*Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele graduali? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.*

Si condivide la proposta dell'Autorità.

*Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?*

*Q4. Si rinvergono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.*  
Non si ravvedono criticità, fermo restando che – per i motivi illustrati nelle osservazioni generali - **la partecipazione alle procedure relative ai singoli lotti dovrà essere limitata ad una sola impresa per Gruppo Societario.** Considerato anche il limitato numero di clienti oggetto delle procedure di assegnazione si ritiene infatti opportuno consentire la possibilità, per i partecipanti all'asta, di avvalersi di un'impresa del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e/o trasporto.

Si reputa piuttosto non condivisibile la previsione relativa all'obbligo di stipulare due contratti di dispacciamento e di trasporto distinti. Il Servizio in questione sarebbe dedicato ad una platea di clienti considerevolmente esigua (ca. 195.000 punti), con volumi relativamente contenuti e



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

comunque - anche in considerazione dei tetti previsti nel presente DCO - tali da non giustificare la necessità di sopportare un maggior onere, per i partecipanti alle aste, derivante dalla sottoscrizione di contratti ad hoc per la fornitura del Servizio. Peraltro, nell'ipotesi di aree geograficamente non contigue (configurazione 2), tale obbligo comporterebbe la duplicazione dei contratti di trasporto in essere con i distributori locali competenti, con i connessi oneri gestionali e un possibile effetto distorsivo in relazione alla piena partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali.

Visto quanto sopra, in definitiva, si richiede di poter **partecipare alle aste mediante i contratti di dispacciamento e di trasporto già validi per operare sul mercato libero, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle rendicontazioni previste dall'Autorità** nel presente documento. Ciò detto, si rileva, ad ogni modo, la necessità di **mettere a disposizione degli operatori, con dovuto anticipo rispetto all'avvio delle procedure d'asta, l'informazione relativa ai distributori operanti all'interno delle singole aree d'asta.**

*Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele gradualità? Se no per quali motivi?*

Comprendiamo la ratio sottostante la proposta, finalizzata ad assicurare che i clienti paghino nella maggior parte dei casi il prezzo più basso emergente dalle procedure d'asta. Ciononostante, occorre rilevare – anche sulla base di precedenti esperienze registrate dal settore - che uno dei motivi per cui potrebbero venirsi a creare le condizioni per la decadenza dell'incarico dell'assegnatario è proprio il fatto che il prezzo da quest'ultimo offerto in asta non fosse economicamente sostenibile. Chiedere ad altri operatori di sostenere questo prezzo significherebbe quindi, in molti casi, replicare questo rischio. Per questo motivo, proponiamo un percorso alternativo rispetto a quanto prefigurato: **interpellare progressivamente per ordine di merito gli operatori partecipanti per sondare la loro disponibilità ad erogare il servizio alle condizioni economiche da loro offerte in fase di gara.**

Questa soluzione, contando sulla maggiore probabilità che gli operatori siano disponibili a subentrare all'esercente originario, consentirebbe anche di evitare il ricorso all'esercente di maggior tutela: un'opzione a nostro avviso da evitare, in considerazione del fatto che, a partire dal 1 Gennaio 2022, questo servizio cesserà di esistere in maniera definitiva.

Infine, allo scopo di minimizzare eventuali casi critici, **potrebbe essere opportuno prevedere specifiche penalità aggiuntive rispetto all'escussione della garanzia** già prefigurata nel documento, **per gli operatori che si rendano indisponibili ad erogare il servizio o per cui l'incarico decada.** Si potrebbe ad esempio valutare di escludere questi operatori dalla partecipazione alle procedure competitive per l'eventuale assegnazione del servizio nel periodo temporale successivo.

*Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualità? Per quali motivi?*

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

*Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh? Se no, motivare.*





## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Si condivide la formulazione in €/kWh, ritenuta maggiormente aderente alla tipologia di clienti oggetto del servizio. Inoltre, ciò consentirebbe ai partecipanti alle aste una migliore precisione nella formulazione delle offerte. Ciò detto, si ritiene che una formulazione €/POD/anno potrebbe facilitare la gestione del rischio profilo per gli esercenti il STG; d'altra parte, ciò eviterebbe un disallineamento con le offerte formulate per il mercato libero, con aspetti negativi anche in termini di confrontabilità delle offerte.

Per quanto riguarda le modalità di bidding, proponiamo dunque che sia valutata una soluzione che contemperi le diverse esigenze, prevedendo la definizione, ante asta, di una PCV fissa in €/POD/anno, riconosciuta all'esercente a copertura dei costi fissi di commercializzazione, da sommare al parametro  $\beta$ , oggetto d'asta. Si ritiene in tal senso che, assumendo tale formulazione binomia, l'offerta sarebbe risulterebbe maggiormente cost-reflective.

Infine, in relazione al principio di applicazione graduale del parametro  $\beta$ , e per il carattere di ultima istanza del servizio, si ritiene necessario trasmettere al cliente rifornito nel STG un corretto segnale di prezzo, prevedendo l'immediata applicazione del parametro  $\beta$ .

*Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.*

Si ritiene che l'opzione (A), che prevede l'applicazione di un prezzo unico a livello nazionale, sia preferibile e peraltro più coerente con un modello in cui, come auspicato nelle Osservazioni Generali, le aree siano configurate in modo da risultare quanto più omogenee possibile.

In ogni caso, **l'auspicata individuazione di lotti con stessi livelli di *unpaid ratio* porterebbe presumibilmente ad un minor divario tra i parametri  $\beta$  risultanti dalla procedura d'asta, tale da rendere pressoché indifferente la scelta tra l'opzione A e l'opzione B.**

*Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo CSB? Motivare la risposta.*

Riteniamo che, anche al fine di arginare la partecipazione di soggetti prop **il corrispettivo Csb dovrebbe includere le seguenti voci fatturate da Terna: oneri di sbilanciamento, oneri di non arbitraggio e oneri di non arbitraggio macro-zonale.** In termini quantitativi, dal momento che si tratta di clienti per i quali fino ad ora l'approvvigionamento è stato sotto la responsabilità di Acquirente Unico, crediamo che ARERA potrebbe ricavare una proxy attendibile del costo di sbilanciamento analizzando i costi di sbilanciamento del PRA di AU, determinando il costo medio in un periodo sufficientemente rappresentativo (successivo all'entrata in vigore della riforma del 2017 e antecedente rispetto all'emergenza sanitaria, che ha rappresentato un periodo straordinario).

*Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo CBID nel caso in cui il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

Come già espresso nelle osservazioni generali, riteniamo che un'articolazione crescente non sia necessaria e renda il meccanismo più complesso da comprendere per i clienti e da gestire per il



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

sistema, oltre a ritardare la trasmissione del segnale di prezzo ai clienti aderenti al servizio. Il **requisito della gradualità**, addotto a giustificazione per la scelta di un'articolazione crescente nel tempo, è a nostro avviso già assolto con la **previsione di un periodo di assegnazione provvisoria agli attuali esercenti di maggior tutela**.

*Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo CBID equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.*

Si ritiene che il **valore base del corrispettivo CBID dovrebbe essere determinato a partire da un valore di PCV rivisto al rialzo rispetto a quello attualmente applicato in maggior tutela, oltre che essere opportunamente declinato in quota energia (€/kWh) sulla base dei consumi dei clienti oggetto di assegnazione**. Sul punto, si rilevi infatti come già in passato le Associazioni di categoria, tra cui AIGET, hanno fatto notare che l'attuale valore di PCV non sia realmente rappresentativo. Inoltre, considerata la platea dei clienti "da assegnare", come indicato dalla stessa Autorità, l'attuale valore di PCV risulterebbe sottodimensionato rispetto ai reali valori di UR24 della platea individuata delle piccole imprese in maggior tutela. In particolare negli ultimi mesi, d'altra parte, il notevole allungamento dei termini di preavviso per la sospensione della fornitura e un generale aumento del tasso di morosità legato all'emergenza sanitaria da Covid-19, specialmente tra le piccole imprese, hanno reso urgente un intervento sul livello di PCV nella direzione indicata.

*Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo CBID nel caso di differenziale negativo tra il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

Non si condividono queste modalità: distribuire il differenziale negativo ai clienti del mercato libero andrebbe nella direzione di favorire una rapida transizione dei clienti verso quest'ultimo mercato, in linea con quello che dovrebbe essere l'obiettivo principale dell'intera riforma, che identifica nel servizio a tutele gradualistiche un servizio di ultima istanza. Si obietta inoltre rispetto a quanto l'Autorità afferma nel documento, ovvero che difficilmente il prezzo del servizio a tutele gradualistiche diventerà un riferimento per le offerte del mercato libero: infatti, se è pur vero che la platea di clienti serviti sarebbe ridotta, riteniamo plausibile che (a) per la copertura mediatica e informativa che sarà riservata al tema, oltre che (b) per l'impossibilità di escludere che l'Autorità introduca in un secondo momento l'obbligo di esporre il prezzo di erogazione del servizio a tutele gradualistiche nella scheda sintetica che sostituirà la scheda di comparabilità in fase di sottoscrizione contrattuale, il **prezzo del servizio diventerà inevitabilmente un benchmark di confronto**, così come è oggi il prezzo di maggior tutela.

*Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo CPSTG? Per quali motivi?*

Si condivide quanto proposto dall'Autorità in termini di tempistiche, ma si evidenzia come la gestione del processo necessiterà, da parte degli aggiudicatari, alcuni **adeguamenti ai propri sistemi informatici**. Pertanto, dovrà essere lasciato **tempo a sufficienza** per la realizzazione di questi interventi.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Q14. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele gradualì in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?*

Si condivide quanto proposto in merito.

*Q15. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele gradualì? Per quali motivi?*

Si condivide quanto proposto in merito.

*Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?*

Si condivide quanto proposto in merito all'**introduzione di un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili vantati nei confronti di clienti non disalimentabili** e si ritiene che però a suo interno dovrebbero **trovare copertura anche i prelievi fraudolenti** (sulla base di quanto previsto all'art. 16bis del TIV). Se ciò non fosse possibile, crediamo che le informazioni relative all'entità dei prelievi fraudolenti nell'area territoriale considerata dovrebbero essere tra quelle fornite ai partecipanti alle aste, in modo da poter formulare un bid che tenga conto al meglio della loro incidenza.

*Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele gradualì da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?*

Per quel che riguarda i contenuti della comunicazione da inviare al cliente, apprezziamo l'inserimento del contatto dell'esercente aggiudicatario, cui il cliente potrà rivolgersi per definire alcuni aspetti chiave della fornitura che necessitano di essere riconfermati in esito allo switching. A tal proposito, **gli esercenti che si aggiudicano il servizio dovranno essere messi nelle condizioni, di diritto e di fatto, di poter erogare al meglio il servizio di fornitura, nonché di potere proporre proprie offerte di mercato libero ai clienti a cui viene esercito il servizio a tutele gradualì.** Il Documento per la Consultazione non è chiaro al riguardo e per questo riteniamo che la Delibera che ne conseguirà dovrebbe agevolare la possibilità per il fornitore di **prendere contatto con il nuovo cliente**, anche prevedendo la possibilità di **modalità aggiuntive e diverse rispetto alla comunicazione scritta di attivazione del servizio** (es. attraverso telefonata outbound). Questo con il duplice fine:

- di raccogliere in maniera efficiente e meno time-consuming per il cliente le sue indicazioni circa le preferenze nella gestione del rapporto di fornitura (modalità di pagamento, formato di fatturazione, etc), che dovranno comunque essere comunicate a prescindere da quanto concordato con il precedente fornitore,
- di fornire al cliente la necessaria informativa privacy e raccogliere il consenso al trattamento dei dati.

Infine, riteniamo che debba essere prestata particolare attenzione alle **specifiche comunicazioni** che ARERA prevede per i clienti prima dell'assegnazione a regime con la finalità di renderli edotti in merito al cambiamento di fornitore che potrebbero subire. Si tratta infatti di comunicazioni



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

dall'impatto potenzialmente critico, dal momento che con ogni probabilità avverranno durante il periodo di assegnazione transitoria agli attuali esercenti la maggior tutela che già godono di un notevole vantaggio competitivo. E' necessario che queste comunicazioni siano studiate, **in maniera standardizzata**, in modo da evitare che siano sfruttate per comportamenti opportunistici volti a svuotare il bacino dei clienti oggetto del servizio nel periodo precedente l'assegnazione effettiva.

*Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele graduali all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?*

Si condivide la proposta, che va nella direzione di semplificare e garantire parità di trattamento a tutti gli operatori in fase di proposta contrattuale.

*Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?*

Condividiamo l'introduzione di un **indicatore di performance** che richiama la regolarità dei pagamenti verso le imprese di distribuzione e l'impesa di trasporto, **così come disciplinata dai rispettivi codici di rete**. Non si ritiene di dover introdurre indicatori più restrittivi rispetto a quelli già definiti nei Codici.

*Q20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?*

Vista la natura di ultima istanza del servizio, volto a garantire continuità nell'erogazione della fornitura, si concorda con ogni requisito volto ad assicurare la massima affidabilità e solidità finanziaria dei partecipanti, tra cui anche l'assenza di precedenti risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto negli ultimi 12 mesi dall'effettuazione delle procedure ed in coerenza con quanto già espresso in risposta al Q4.

*Q21. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?*

Concordiamo con l'introduzione di un requisito più stringente per il capitale sociale versato, rispetto a quello presentato nell'ambito del DCO 397/2019.

*Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?*

Si condivide l'introduzione dei suddetti requisiti. Più in particolare si condivide la necessità di prevedere, quale facoltà per gli operatori partecipanti, di **avvalersi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto**.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Più in generale con riferimento ai requisiti proposti ed in particolare per il requisito di carattere operativo relativo al numero minimo di clienti serviti, si ritiene che l'attuale criterio dimensionale potrebbe costituire una preclusione alla partecipazione di operatori che, singolarmente intesi, potrebbero non possedere il requisito in oggetto pur appartenendo a gruppi societari che siano in grado di dimostrare il possesso di un'adeguata capacità operativa, sulla base di dati oggettivi e verificati.

A tal fine, e ferma restando la limitazione a partecipare alle procedure concorsuali per un medesimo lotto ad una sola delle società di un Gruppo riteniamo che, coerentemente con l'impianto complessivo del DCO e le finalità espresse dall'Autorità in termini di apertura concorrenziale alla partecipazione delle procedure competitive e senza che ciò costituisca un indebolimento delle garanzie e dei requisiti richiesti per l'accesso al meccanismo d'asta, **il possesso dei requisiti ed in particolare del requisito di cui al par. 4.13 possa riferirsi nell'ambito dell'intero Gruppo societario** e quindi, ad esempio, considerarsi soddisfatto anche facendo riferimento al numero complessivo di clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela serviti dalle società di vendita appartenenti al medesimo gruppo societario, cumulativamente considerate.

*Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?*

Si riterrebbe opportuno **allineare le previsioni inerenti le tipologie di garanzie che possono essere prestate nell'ambito della procedura competitiva alle previsioni già vigenti nel settore elettrico**, definite nel Codice di Rete di Terna e nel Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica. Con particolare riferimento alle garanzie da prestare ai fini dell'assegnazione del servizio su ogni area territoriale assegnata, dato il valore dell'importo richiesto, **dovrebbe pertanto essere ammessa, in alternativa alla garanzia bancaria, una parent company guarantee da parte della società controllante, purché questa sia in possesso di un adeguato giudizio di rating emesso da primari istituti internazionali.**

*Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?*

Nel DCO non ci risulterebbero chiari i criteri e i destinatari a fronte dei quali la garanzia bancaria, di cui par. 4.21 del DCO, sia stata fissata a 1 milione e mezzo per ciascuna area territoriale. Riterremmo condivisibile in linea di principio la proposta, ma preferiremmo che tale garanzia debba essere **commisurata ai volumi assegnati in ogni singolo lotto e fornita ad esito delle assegnazioni** in modo da **diversificare la garanzia in base alla grandezza del territorio fornito** e della conseguente onerosità che l'esercente dovrà implementare per fornire i clienti del territorio assegnato.

*Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta*

Riteniamo fondamentale per garantire un esito concorrenziale e pluralistico ed evitare comportamenti collusivi che, sull'esempio di quanto previsto dalla regolazione di altre procedure



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

competitive per l'affidamento di servizi pubblici, **la partecipazione alle procedure sia consentita ad una sola società per ciascun Gruppo**. Chiediamo che sia inoltre prestata particolare attenzione ai casi in cui i partecipanti siano società non appartenenti allo stesso Gruppo, ma comunque interessate da partnership commerciali (si pensi al caso di società che, a tal fine, hanno proceduto alla creazione di specifiche joint venture).

*Q26. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?*

*Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.*

Innanzitutto, apprezziamo l'inserimento di informazioni aggiuntive, così come il numero di clienti con bolletta elettronica e il numero di clienti con pagamento domiciliato, che avevamo richiesto in occasione del precedente documento di consultazione. Riteniamo opportuno aggiungere alla lista delle informazioni fornite ulteriori indicazioni utili a valutare in maniera più approfondita i livelli di morosità delle aree oggetto di assegnazione. In particolare, crediamo sia fondamentale che **le informazioni siano fornite offrendo uno spaccato per livello di potenza**. Ciò assume particolare rilievo dal momento che oggetto delle procedure è l'assegnazione del servizio per clienti non domestici, dove una semplice indicazione percentuale potrebbe non essere indicativa della dimensione del fenomeno in termini di energia consumata e conseguentemente di esposizione finanziaria. Tra le informazioni aggiuntive che riteniamo utile aggiungere alla lista, riportiamo:

- il numero delle richieste di sospensione dovrebbe essere fornito indicando lo spaccato per classi di potenza installata;
- numero di clienti con procedimento pendente per manomissione contatore, spaccato per livello di potenza installata.

Inoltre, le informazioni già previste sul numero di clienti non disalimentabili dovrebbero essere fornite con uno spaccato non solo **per livello di potenza installata**, ma anche per **consumo annuo e installazione di un contatore non telegestito**. Per i POD non orari risulta importante avere a disposizione la ripartizione mese/FASCE degli ultimi 24 mesi.

Inoltre, auspichiamo che il set informativo possa includere anche i seguenti dati:

- incidenza di clienti per cui è presente un contatto telefonico, al fine di valutare la concreta possibilità di instaurare un contatto diretto con il cliente;
- incidenza di clienti che hanno fornito l'assenso all'utilizzo dei dati ai sensi della normativa *privacy*, al fine di valutare il grado di predisposizione dei clienti ad attivarsi proattivamente verso l'operatore;
- incidenza di clienti con codici fiscali errati/mancanti, al fine di valutare l'incidenza di KO nel processo di fatturazione.

*Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pregara? Se no per quali motivi?*

Si concorda con le tempistiche, ritenendo 2 mesi un tempo accettabile per l'analisi delle stesse, in





## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

considerazione del numero più ristretto di punti oggetto delle procedure rispetto a quanto ipotizzato nell'ambito del DCO 397/19.

*Q29. Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?*

*Q30. Si rinvergono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.*

Si ritiene che in linea di principio la **“configurazione” 2 sia preferibile**, in quanto più idonea per l'assegnazione di un servizio di ultima istanza con caratteristiche omogenee a livello nazionale. Crediamo che le **aree di assegnazione** dovrebbero essere identificate privilegiando il **criterio di omogeneità rispetto alla morosità media**, così da renderle il quanto più possibile assimilabili tra loro. Questa configurazione, peraltro, sarebbe a nostro avviso più rispondente all'obiettivo ultimo perseguito dalla norma, ovvero garantire un **esito concorrenziale e pluralistico**. Infatti, come evidenziato dalla stessa Autorità nel documento, una configurazione non basata sulla contiguità territoriale ridurrebbe il vantaggio competitivo degli attuali esercenti la maggior tutela nel competere per aree nelle quali erogano oggi questo servizio. Un vantaggio che sarebbe certamente marcato qualora la configurazione 1 dovesse essere confermata così come da ipotesi in consultazione.

Entrando maggiormente nel dettaglio rispetto alle macro-aree definite nella configurazione 2, riteniamo che il livello di omogeneità raggiunto rispetto all'indicatore della morosità non sia sufficiente, dal momento che rimane un gap del 15% tra le due aree a minore e maggiore morosità e, più in generale, il livello massimo di morosità si è ridotto di soli 4 punti percentuali rispetto al livello massimo registrato nella configurazione 1. A nostro avviso **potrebbe essere opportuno creare un numero maggiore di macro-aree**, considerando in primis uno spaccettamento, basato sull'aggregazione di province, della macro-area relativa alla regione Lombardia, che per numero di POD, volumi e morosità funge sostanzialmente da benchmark per il dimensionamento delle altre aree e, al contempo, incide in maniera rilevante sulla possibilità di creare aree omogenee. Dal momento che una proposta simile viene già avanzata nella configurazione 1 in relazione alla città di Roma, che è trattata separatamente rispetto alla regione Lazio, non vediamo motivo per cui questo non potrebbe applicarsi anche alla regione Lombardia nell'ambito della configurazione 2.

Inoltre, sempre nell'ottica di **creare macro-aree con caratteristiche più omogenee in termini di morosità, associando regioni o aggregazioni di province con caratteristiche tali da compensarsi**, riteniamo opportuno valutare abbinamenti diversi da quelli proposti, che in taluni casi sembrano comunque privilegiare il principio di contiguità territoriale. Si potrebbe ad esempio valutare di associare alcune delle regioni della macro-area Nord n° 5 con regioni delle macro-aree Centro Sud e Isole n° 6, 7 o 8, così da livellare il livello di morosità.

*Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.*

Riteniamo che rispetto al disegno formulato nel documento di consultazione, si rendano necessari



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

alcuni correttivi.

In primis, come evidenziato dalla stessa Autorità, aste a doppio turno sono maggiormente a rischio di comportamenti collusivi, che devono essere arginati mediante l'introduzione di specifiche misure, su esempio di quanto già in vigore per l'assegnazione di servizi pubblici in altri settori. In questo senso **riveste un ruolo fondamentale la previsione che possa partecipare alle procedure una sola azienda per Gruppo societario**. Si pone analogamente il tema di **limitare la partecipazione di società che abbiano firmato accordi di partnership commerciali e/o costituito a tal scopo apposite joint venture**.

Inoltre, non condividiamo la scelta del sorteggio come modalità di assegnazione nel caso di parità al secondo turno: riteniamo che in questo caso **sarebbe preferibile e più corretto assegnare l'area all'operatore che abbia presentato l'offerta migliore nell'ambito del primo turno**.

*Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?*

Si rimanda alle osservazioni del Q31

*Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.*

Si comprende la preoccupazione dell'Autorità e si può condividere l'opportunità di fissare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno, ma si ritiene che analogo grado di preoccupazione dovrebbe registrarsi per gli effetti sulla concorrenza e, in ultima istanza, sul buon funzionamento del servizio, della mancata adozione di misure volte a fronteggiare il **rischio di presentazione di prezzi predatori e/o offerte non economicamente sostenibili da parte di alcuni operatori**. Potrebbero quindi essere opportuni correttivi al meccanismo, ad esempio **prevedendo l'esclusione dell'offerta con valore più basso e di quella con valore più alto**.

*Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

*Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

Si condivide la necessità che il meccanismo sia dotato di strumenti per assicurare un esito concorrenziale, prevedendo un limite massimo al numero di aree aggiudicabili, ma si ritiene che quanto proposto non sia ottimale.

Innanzitutto, entrambi i criteri proposti, basandosi sui volumi delle aree del Centro Nord, risultano piuttosto complessi da applicare in sede di elaborazione del bid. Pertanto, partendo dal presupposto che siano create **macro-aree tra loro più omogenee in termini di dimensioni e morosità**, sarebbe piuttosto preferibile **fissare limiti riferiti semplicemente ad un numero massimo di aree aggiudicabili (es. massimo 3 aree)**, richiedendo ai partecipanti alle procedure di esprimere, in occasione della presentazione dell'offerta, anche una lista che indichi l'ordine di preferenza



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

### **rispetto alle aree da aggiudicarsi.**

In subordine, non si comprendono le motivazioni in base alle quali la % sia rapportata unicamente alle aree del Nord, (escludendo il Sud e isole), anziché essere ponderata su base nazionale. Si ritiene, quindi, che la % proposta debba essere su base nazionale, senza escludere le aree del Sud e isole, e possa essere rivista al ribasso: ad esempio, fissando il limite almeno al 30% dei volumi assegnabili nelle procedure suddette.

Inoltre, rileviamo come non sia previsto alcun limite e/o controllo rispetto alla possibilità che il limite sia superato attraverso la partecipazione alle procedure e l'aggiudicazione di aree da parte di più società appartenenti allo stesso Gruppo Societario o reciprocamente partecipate. Come già espresso in precedenza, riteniamo che **la partecipazione alle procedure relative ai singoli lotto dovrebbe essere limitata ad un solo partecipante per Gruppo Societario e per operatori che abbiano sottoscritto partnership commerciali**. Fermo restando che i predetti limiti siano considerati per Gruppo e non per singolo operatore.

Al fine di non scoraggiare la partecipazione per alcune aree (problema che dovrebbe tuttavia essere risolto o comunque minimizzato dalla formazione di aree quanto più omogenee possibile dal punto di vista delle dimensioni e della morosità), si potrebbe inoltre considerare che le aree in cui l'operatore aggiudicatario sia l'unico a partecipare non rientrino nel calcolo del limite.

Preme ad ogni modo evidenziare come la fissazione di un vincolo al numero di aree per l'assegnazione di questo servizio avrebbe un effetto molto ridotto sul livello di concentrazione registrato sul mercato finale nel suo complesso, visto anche il numero esiguo di clienti oggetto delle procedure. Pertanto, la loro introduzione seppur positiva come primo passo in questa direzione, non fornirebbe una risposta soddisfacente rispetto agli obiettivi della norma di garantire, al termine del processo di liberalizzazione, un assetto di mercato concorrenziale e pluralistico.

*Q36. Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi.*

Si condivide quanto proposto, ma urge ad ogni modo **identificare in tempi brevi una soluzione per quando gli esercenti la maggior tutela potranno più operare per il venir meno di questo regime anche per i clienti domestici e micro-imprese.**

*Q37. Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi.*

Non si condivide l'ipotesi prefigurata dall'Autorità, in quanto la creazione di un mercato secondario minerebbe la trasparenza dell'intero meccanismo e certamente incentiverebbe la condotta di comportamenti collusivi da parte di operatori legati da partnership commerciali o aventi interessi complementari circa la presenza in determinate zone territoriali.

*Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?*

Riteniamo che, a fronte dell'integrale accoglimento delle modifiche proposte da AIGET al meccanismo, lo stesso possa suscitare **un concreto interesse da parte degli operatori**. A ciò andrebbe necessariamente aggiunta la previsione, che prevede che **al termine dei tre anni il cliente**



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**finale rimanga in fornitura dall'aggiudicatario**, alle condizioni contrattuali dell'Autorità dell'offerta PLACET.

Ciò in totale coerenza con il principio di gradualità del servizio offerto e fatta naturalmente salva la facoltà del cliente di scegliere liberamente un diverso operatore sul mercato libero.

Qualora tuttavia l'Autorità mantenga l'intenzione di procedere con un'assegnazione temporanea del servizio, **si ritiene che tre anni rappresentino una durata congrua rispetto alle finalità identificate dall'Autorità**. Eventualmente, potrà essere valutato un accorciamento del periodo in successive fasi di erogazione, considerando comunque che due anni rappresentano a nostro avviso la durata minima per consentire agli operatori di recuperare i costi sostenuti per l'adeguamento delle proprie strutture al fine di erogare il servizio.


*Q39. Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?*

Condividiamo le tempistiche proposte e auspichiamo che possa essere **minimizzata la durata del periodo di assegnazione transitoria agli attuali esercenti la maggior tutela**, viste le criticità concorrenziali connesse a questa fase. Riteniamo tuttavia che tra l'assegnazione definitiva delle aree e l'avvio del servizio dovrebbe intercorrere **un periodo sufficiente (ad esempio, 3 mesi)**, affinché gli esercenti aggiudicatari possano svolgere le **necessarie attività preparatorie all'erogazione del servizio**.

La mancanza di un lasso di tempo congruo per l'esercente aggiudicatario per prepararsi all'erogazione del servizio potrebbe infatti compromettere la qualità del servizio offerto. Inoltre, tempistiche troppo strette in questa fase del processo favorirebbero implicitamente per ciascuna area l'esercente di maggior tutela già ivi operante. Al fine di venire incontro a tali esigenze, si ritiene che **il trasferimento del set informativo pre-gara ai partecipanti all'asta dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno in corso**.

Sottolineeremmo inoltre l'importanza di **standardizzare e monitorare la fase di trasferimento, post assegnazione del servizio a regime, delle informazioni di dettaglio sull'area dall'esercente uscente a quello entrante**. Trattandosi di dati fondamentali per la corretta erogazione del servizio, un invio di dati non tempestivo, non completo o non corretto potrebbe pregiudicare ingiustamente la possibilità per l'esercente aggiudicatario di fornire il servizio secondo gli standard richiesti.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.



Paolo Ghislandi